



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

IMU 2015 - INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI VERSAMENTO DEL SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015

Il versamento della rata di saldo IMU 2015, deve essere effettuato entro il 16 Dicembre 2015. Con la rata di saldo dovrà essere effettuato il conguaglio annuo sulla base delle aliquote IMU 2015 approvate dal Consiglio Comunale.

Per agevolare i contribuenti è disponibile sul sito del comune www.comune.boretto.re.it il link **ANUTEL Calcolo IUC 2015** per il calcolo di quanto dovuto per il pagamento dell'IMU.

Sono ESENTI dall'Imposta Municipale Propria – IMU le seguenti fattispecie:

- **Abitazione principale e pertinenze (C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- **Unità immobiliare e relative pertinenze di Anziani e disabili.** E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **Unità immobiliare e relative pertinenze di Cittadini italiani residenti all'estero.** Dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione la stessa non risulti locata o data in comodato gratuito;
- **Casa coniugale e relative pertinenze.** L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;
- **Fabbricati abitativi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- **Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** (DM Infrastrutture 22/4/2008);
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. Ai fini dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell'anno successivo apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ALIQUEUTE IMU

5,0 per mille	<p>Aliquota agevolata <u>0,5 per cento</u> (5 per mille)</p> <p><u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione). DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE. Dall'imposta annua lorda dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, compete una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.</p>
9,1 per mille	<p>Aliquota <u>0,91 per cento</u> (9,1 per mille)</p> <p><u>TERRENI AGRICOLI</u> Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'<i>articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n99</i>, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.</p>
10,0 per mille	<p>Aliquota ordinaria <u>1 per cento</u> (10 per mille)</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In entrambi i casi si applica la detrazione di €200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
10,0 per mille	<p>Aliquota ordinaria <u>1 per cento</u> (10 per mille)</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u> Alloggi e relative pertinenze non assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
10,0 per mille	<p>Aliquota ordinaria <u>1 per cento</u> (10 per mille)</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (privi dei requisiti sopra indicati per l'esenzione)</u> Unità immobiliari e pertinenze, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.</p>
10,0 per mille	<p>Aliquota ordinaria <u>1 per cento</u> (10 per mille)</p> <p><u>PER I RESTANTI IMMOBILI</u></p>
10,6 per mille	<p>Aliquota <u>1,06 per cento</u> (10,6 per mille)</p> <p><u>AREE FABBRICABILI</u></p>

Per gli immobili classificati nella categoria D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 22/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta.

Codici tributo da utilizzare per il versamento con modello F24

Codice Comune di Boretto: A988

3912: IMU Abitazione principale Comune
3914: IMU Terreni Comune
3916: IMU Aree fabbricabili Comune
3918: IMU Altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU Immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (aliquota base del 7,6 per mille)
3930: IMU Immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (incremento aliquota)

Il versamento minimo annuo d'imposta è di €. 2,50 (non relativo ad ogni singola rata)

Coefficienti di calcolo per i FABBRICATI iscritti in catasto:

R.C. = Rendita Catastale rivalutata del 5%

Valore Imponibile =

R.C. rivalutata x 160 (categorie catastali A - C/2-C/6-C/7)
x 140 (categorie catastali B - C/3-C/4-C/5)
x 80 (categorie catastali A/10 - D/5)
x 65 (categorie catastali D escluso D/5)
x 55 (categoria catastale C/1)

Coefficienti calcolo per i TERRENI AGRICOLI:

R.D. = Reddito Dominicale rivalutato del 25%

Base Imponibile = R.D. x 135

(Solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: Base Imponibile = R.D. x 75)

Aree fabbricabili

L'imposta va calcolata sulla base del valore venale e/o fiscale in comune commercio al primo gennaio, i valori medi orientativi delle aree edificabili sono stati adottati e approvati con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2015; il contribuente potrà adottare per il calcolo annuo dell'imposta i valori medi orientativi di cui sopra effettuando l'eventuale conguaglio d'imposta sulla prima rata versata in sede d'acconto con i valori vigenti nell'anno 2014.

Fabbricati di interesse storico e artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico la base imponibile è ridotta del 50%.

Fabbricati Dichiarati Inagibili o Inabitabili e di fatto non utilizzati

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lett. A e B, DPR 6/6/2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. C e D, DPR 6/6/2001, n° 380). L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Dichiarazione IMU 2014

La dichiarazione IMU per l'anno 2015 deve essere presentata entro il 30 giugno 2016